



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 novembre 2010 (08.11)  
(OR. en)**

**15717/10**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0303 (COD)**

**MAR 111  
CODEC 1210**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	28 ottobre 2010
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO (UE) [...] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 611 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2010  
COM(2010) 611 definitivo

2010/0303 (COD)

XXXXX

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) [.../...] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea  
per la sicurezza marittima**

SEC(2010) 1263  
SEC(2010) 1264

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO

A seguito dell'incidente della petroliera "Erika" e della grave marea nera da esso provocata, la Commissione ha proposto alla fine del 2000 un regolamento che istituiva l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) in quanto organismo tecnico volto a garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi nell'UE. Il 27 giugno 2002, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1406/2002. Tale regolamento è entrato in vigore nell'agosto dello stesso anno, mentre l'EMSA ha iniziato le attività nel marzo 2003.

#### *Precedenti modifiche del regolamento EMSA*

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato tre volte a partire dal 2002, principalmente a causa dell'evoluzione della normativa marittima dell'UE.

La prima modifica<sup>1</sup> del regolamento recante istituzione dell'EMSA era di natura orizzontale e riguardava le procedure finanziarie e di bilancio nonché la trasparenza.

In seguito all'incidente della "Prestige" nel 2002 si è proceduto alla seconda modifica<sup>2</sup>, entrata in vigore nel maggio 2004, che ha conferito un gran numero di nuovi compiti all'Agenzia, in particolare per quanto riguarda le attività di preparazione e intervento in caso di inquinamento. Questa seconda revisione ha tenuto anche conto dell'evoluzione delle competenze dell'UE in materia di sicurezza marittima, incaricando l'Agenzia di fornire assistenza tecnica alle ispezioni della Commissione nell'ambito del regolamento (CE) n. 725/2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali<sup>3</sup>. L'EMSA è stata inoltre incaricata di assistere la Commissione nel settore della formazione per la gente di mare, valutando le procedure di certificazione e gli istituti di formazione sia negli Stati membri che nei paesi terzi, in linea con la convenzione STCW dell'Organizzazione marittima internazionale (norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia).

La terza modifica<sup>4</sup> ha dotato l'EMSA di un quadro finanziario pluriennale di 154 milioni di EUR per le attività di intervento contro l'inquinamento nel periodo 2007-2013.

Queste modifiche non risultano tuttavia sufficienti per permettere all'EMSA di far fronte alle nuove sfide, in gran parte esterne all'EMSA stessa e in alcuni casi anche all'insieme dell'UE.

---

<sup>1</sup> Prima modifica: regolamento (CE) n. 1644/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 10).

<sup>2</sup> Seconda modifica: regolamento (CE) n. 724/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

<sup>4</sup> Terza modifica: regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1; si veda anche il corrigendum nella GU L 30 del 3.2.2007, pag. 12).



### *Situazione attuale dell'EMSA*

Attualmente, l'EMSA fornisce assistenza tecnica e scientifica agli Stati membri e alla Commissione per consentire agli Stati membri una corretta applicazione della normativa comunitaria nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, per sorvegliare l'applicazione di tale normativa e per contribuire all'elaborazione di nuove misure. Alcuni dati chiave relativi al 2009 illustrano le varie attività dell'EMSA:

114 ispezioni nei settori della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
88 eventi organizzati con oltre 2 250 partecipanti, inclusa la formazione di 694 persone nell'ambito di 34 sessioni di addestramento.
65 relazioni tecniche dettagliate.
13 contratti relativi a 18 navi antinquinamento (16 delle quali pronte a intervenire e 2 in fase preparatoria) per i diversi mari regionali dell'UE. Partecipazione a 47 esercitazioni.
Oltre 3 milioni di messaggi scambiati ogni mese nell'ambito del sistema di sorveglianza del traffico navale SafeSeaNet, con 2 000 utilizzatori.
CleanSeaNet: 2107 possibili chiazze di petrolio individuate, 751 chiazze verificate dagli Stati membri e 194 chiazze confermate.
Identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT): creazione e gestione del centro dati dell'UE LRIT, che include oltre 6 000 navi battenti bandiera dell'Unione.

Informazioni più complete sull'EMSA figurano nella relazione sulla valutazione d'impatto annessa alla presente proposta e sul sito web dell'Agenzia<sup>5</sup>.

## **2. OBIETTIVO E GIUSTIFICAZIONE DELLA MISURA PROPOSTA**

L'obiettivo della misura proposta è di modificare il regolamento (CE) n. 1406/2002 chiarendo gli attuali compiti e il ruolo dell'EMSA ed estendendone le mansioni a nuovi ambiti in via di sviluppo a livello internazionale o dell'UE.

Nella sua comunicazione introduttiva al terzo pacchetto sulla sicurezza marittima della fine del 2005, la Commissione indicava quanto segue: *"Nell'attuazione delle misure in cui si articola questo terzo pacchetto sarà implicata, laddove opportuno, anche l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio il quale, in effetti, già prevede alcune di queste misure. Altre misure faranno oggetto di una proposta di modifica del regolamento istitutivo dell'Agenzia, che la Commissione conta di presentare nei prossimi mesi"*<sup>6</sup>.

Nella sua comunicazione "Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018"<sup>7</sup>, la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di *"riesaminare il mandato e il funzionamento dell'Agenzia europea per la*

<sup>5</sup> <http://www.emsa.europa.eu/>

<sup>6</sup> Cfr. COM(2005)585 del 23.11.2005, pag. 5.

<sup>7</sup> Cfr. COM(2009)8 del 21.1.2009, pag. 7.

*sicurezza marittima, in modo che l'assistenza tecnica e scientifica che questa fornisce agli Stati membri e alla Commissione risulti ulteriormente rafforzata".*

Nelle sue conclusioni del 30 marzo 2009, il Consiglio ha invitato la Commissione a elaborare misure destinate, *"dinanzi alle prossime sfide, [a] intensificare i lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per fornire assistenza tecnica e scientifica agli Stati membri e alla Commissione"*<sup>8</sup>.

Su invito del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>, i servizi della Commissione stanno realizzando uno studio di fattibilità relativo a un corpo di guardia costiera europeo. I servizi della Commissione hanno finora concluso che le sinergie a livello dell'UE relative a talune operazioni di guardia costiera potrebbero essere rafforzate grazie alle attività dell'EMSA. Risultati ancora migliori potrebbero essere ottenuti estendendo le mansioni di quest'ultima in determinati ambiti, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza del traffico marittimo e le rotte di navigazione nonché l'assistenza prestata agli Stati membri nel rilevamento dei possibili inquinanti.

## **2.1. Valutazione esterna dell'EMSA**

Secondo quanto previsto all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, alla fine del 2007 il consiglio di amministrazione dell'EMSA ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del regolamento. Lo studio, condotto dalla società di consulenza COWI, ha valutato l'impatto del regolamento istitutivo dell'EMSA sull'Agenzia e sui suoi metodi di lavoro. La relazione finale è stata presentata al consiglio di amministrazione nel marzo 2008<sup>10</sup>. La valutazione esterna risulta estremamente positiva e può sintetizzarsi come segue:

*"Dalla valutazione emerge in generale che la creazione dell'EMSA è venuta a colmare un vuoto nel settore della sicurezza marittima dell'Unione europea. L'Agenzia si è evoluta rapidamente in termini di compiti e importanza e ha assunto un ruolo significativo nel campo della sicurezza marittima. Essa ha conferito un valore aggiunto all'insieme del settore e, in particolare, alle due principali parti interessate, gli Stati membri e la Commissione."*<sup>11</sup>

Tuttavia, la relazione sottolinea anche la possibilità di apportare ulteriori miglioramenti e chiarimenti.

---

<sup>8</sup> Cfr. dichiarazione stampa del Consiglio, documento 8176/09, pag. 28.

<sup>9</sup> Cfr. articolo 11 della direttiva 2005/35/CE, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

<sup>10</sup> Cfr. il sito web dell'EMSA al seguente indirizzo: <http://www.emsa.europa.eu/end179d003d002.html>. Una sintesi della relazione COWI figura inoltre nell'allegato II della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

<sup>11</sup> Cfr. lo studio COWI, pag. 6.

## **2.2. Raccomandazioni del consiglio di amministrazione dell'EMSA**

Sulla base della valutazione esterna, il consiglio di amministrazione ha formulato una serie di raccomandazioni<sup>12</sup> che possono essere sintetizzate come segue.

### **I. Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002**

- Modificare l'articolo 22 del regolamento recante istituzione dell'EMSA al fine di disporre valutazioni regolari dell'attuazione del medesimo regolamento (ogni 5 anni).

### **II. Raccomandazioni connesse all'Agenzia e ai suoi metodi di lavoro**

- Continuare a privilegiare le attività che presentano un valore aggiunto per le parti interessate
- Elaborare un piano strategico su una prospettiva quinquennale
- Proseguire gli sforzi volti a favorire una determinazione di costi e bilanci basata sulle attività
- Strutturare i programmi di lavoro annuali in modo che fungano da piani di azione operativi per l'anno in questione
- Redigere la relazione annuale in modo che evidenzii i risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obiettivi fissati
- Sviluppare una capacità di gestione dei progetti.

### **III. Raccomandazioni generali/Altro**

- Garantire analisi formali e periodiche dell'efficacia dell'EMSA.

## **2.3. Strategia pluriennale dell'EMSA**

Nel marzo 2010, il consiglio di amministrazione dell'EMSA ha approvato una strategia pluriennale per il periodo 2010-2014 in cui vengono delineati 14 nuovi temi o ambiti operativi per l'Agenzia. La Commissione è favorevole alla strategia a condizione che si disponga delle risorse di bilancio necessarie. Pur ritenendo che molti dei 14 temi non richiedano modifiche della normativa UE, e in particolare del regolamento EMSA, la Commissione nella sua proposta ha tenuto conto dei temi seguenti:

Tema 1 - Indagini sugli incidenti: la nuova formulazione dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), tiene conto della strategia pluriennale.

---

<sup>12</sup> Cfr. il sito web dell'EMSA al seguente indirizzo: <http://www.emsa.europa.eu/end179d003d002.html>. Le raccomandazioni figurano inoltre nell'allegato I della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Tema 4 - Ispezioni: l'idea di un'analisi orizzontale delle relazioni di ispezione è contenuta nell'articolo 3, paragrafo 3. Con riguardo alla sicurezza marittima, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), propone che l'EMSA possa fornire assistenza tecnica per tutte le ispezioni a norma del regolamento (CE) n. 725/2004 (a bordo delle navi e negli impianti portuali). La questione del riconoscimento degli organismi di sicurezza (OSR) verrà affrontata se necessario nell'ambito della normativa UE pertinente.

Tema 6 - Sorveglianza marittima: un riferimento al contributo dell'EMSA alla sorveglianza marittima è stato aggiunto all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a).

Tema 7 - Coordinamento delle informazioni marittime fornite via satellite (GMES): un riferimento al contributo dell'EMSA all'attuazione di programmi UE sul modello del GMES è stato aggiunto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

Tema 9 - Centro regionale: in linea con la strategia, la Commissione propone di sopprimere la limitazione attualmente imposta alla sorveglianza del traffico navale, poiché altre forme di consulenza tecnica, in particolare la formazione e l'accesso ai servizi operativi, sono altresì importanti nel contesto regionale del Mediterraneo e del Mar Nero (cfr. modifica dell'articolo 5, paragrafo 3).

Tema 10 - Ricerca: il rafforzamento del ruolo dell'EMSA nelle attività di ricerca dell'UE è evidenziato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

Tema 11 - Paesi limitrofi: il potenziamento del ruolo dell'EMSA nei confronti dei paesi limitrofi è evidenziato all'articolo 2, paragrafo 5.

Benché il tema 13 "Fattore umano" e il tema 14 "Navigazione informatizzata (*e-maritime*)" non richiedano in questa fase alcuna modifica del regolamento EMSA, la Commissione prevede un aumento delle risorse umane, come figura nella scheda finanziaria allegata alla presente proposta.

#### **2.4. Compiti dell'EMSA**

Nel redigere la presente proposta, la Commissione ha fatto uso della valutazione esterna, delle raccomandazioni e della strategia pluriennale. Essa ha inoltre tenuto conto degli sviluppi a livello internazionale e dell'UE che richiederebbero modifiche del regolamento EMSA (cfr. la valutazione d'impatto annessa alla proposta).

La Commissione propone di mantenere gli attuali obiettivi e compiti dell'EMSA. Occorre tuttavia chiarire alcune nozioni e definire con maggiore esattezza il tipo di assistenza che l'EMSA deve fornire alla Commissione, agli Stati membri e alle altre parti.

I nuovi compiti dell'EMSA nascono dall'**attuazione del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima**. Nel dicembre 2008, il legislatore comunitario ha approvato questo pacchetto legislativo ambizioso e completo che include il controllo da parte dello Stato di approdo, le società di classificazione, la sorveglianza del traffico navale, le indagini sugli incidenti, l'indennità dei passeggeri, i requisiti dello Stato di bandiera e la responsabilità degli armatori. L'adozione formale degli otto atti

legislativi ha avuto luogo nell'aprile 2009 e le varie misure verranno attuate nei prossimi anni<sup>13</sup>.

Nel settore della **ricerca**, l'EMSA dovrebbe essere maggiormente coinvolta nelle attività di ricerca marittima dell'UE e – tramite l'analisi di progetti di ricerca – identificare eventuali azioni successive sotto il profilo normativo. L'EMSA potrebbe inoltre assistere la Commissione nell'identificare le azioni di ricerca grazie alla sua vasta esperienza tecnica. Essa tuttavia non gestirà progetti di ricerca né duplicherà i lavori delle strutture di ricerca UE esistenti.

Le modifiche tentano inoltre di chiarire il tipo di assistenza che l'EMSA deve fornire alla Commissione e agli Stati membri nell'ambito di varie **organizzazioni internazionali e regionali** per far sì che essi ricevano la migliore consulenza tecnica possibile. Si tratta di organizzazioni come l'OMI, l'ILO, il Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e altri organismi regionali (ad esempio la convenzione di Barcellona, l'accordo di cooperazione di Bonn, la convenzione di Bucarest, la convenzione di Helsinki, l'accordo di Lisbona e il Consiglio artico).

Inoltre, alcuni **servizi operativi** di elevato valore gestiti dall'EMSA (SafeSeaNet, CleanSeaNet, LRIT, controllo da parte dello Stato di approdo, ecc.) possono contribuire in misura significativa ad altre politiche dell'UE, come l'approccio integrato alla sorveglianza marittima nell'ambito della **politica marittima integrata dell'UE**. Si tratta di riunire insieme e rendere interoperabili i vari sistemi di sorveglianza attualmente in funzione, in corso di sviluppo o previsti per il futuro<sup>14</sup>. Un altro settore politico in cui l'EMSA può offrire un importante contributo grazie alle sue competenze nel trattamento dei dati satellitari è il programma GMES ("Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza"). Le competenze, i sistemi, le applicazioni e i dati dell'EMSA risultano inoltre utili per valutare e analizzare l'impatto delle pressioni esercitate dalla navigazione (acque di zavorra, scarico di rifiuti in mare e rumore subacqueo) **sull'ambiente marino** in vista del conseguimento dell'obiettivo di buone condizioni ambientali previsto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino<sup>15</sup>.

Occorre inoltre tener conto dei rischi per il trasporto marittimo e per l'ambiente marino, recentemente dimostrati, derivanti dalle **operazioni petrolifere offshore**. La revisione chiarisce che le capacità di intervento dell'EMSA possono essere altresì utilizzate in caso di inquinamento marino provocato da fonti diverse dalle navi, in particolare le piattaforme petrolifere. Di fatto, nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE, l'EMSA e molti Stati membri hanno offerto alle autorità statunitensi attrezzature specifiche e navi specializzate in interventi antinquinamento per assisterle nella lotta contro la marea nera nel Golfo del Messico. La Commissione continuerà a riflettere sul futuro possibile contributo dell'EMSA alla sicurezza degli impianti offshore di prospezione e produzione di petrolio e di gas,

---

<sup>13</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pagg. 11-135.

<sup>14</sup> Cfr. la comunicazione "Verso l'integrazione della sorveglianza marittima: un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE", COM(2009)538 definitivo.

<sup>15</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

tenendo conto del fatto che tale attività trascende il settore del trasporto marittimo e che la Commissione, in collaborazione con le parti interessate, sta attualmente valutando la necessità di stabilire norme a livello dell'UE.

L'attuale regolamento EMSA rende molto difficile la cooperazione con i **paesi limitrofi**. Finora, solo la Norvegia e l'Islanda sono state in grado di partecipare alle attività dell'EMSA in virtù del disposto dell'articolo 17. Altri paesi terzi che condividono un mare regionale con l'UE (Mar Baltico, Mar Nero, Mar Mediterraneo e Oceano Artico) hanno espresso il proprio interesse per una cooperazione tecnica con l'EMSA in vari settori (uso di immagini satellitari per localizzare i potenziali inquinanti, scambio di dati sul traffico marittimo, attività di formazione, competenze tecniche, navi antinquinamento). Le attività di cooperazione dell'Agenzia sono state finora molto limitate a causa delle restrizioni imposte dalla base giuridica.

La Commissione ritiene che l'assistenza fornita dall'EMSA nel campo della **sicurezza marittima** non andrebbe estesa oltre l'ambito del regolamento (CE) n. 725/2004<sup>16</sup>. Non è pertanto previsto che essa venga coinvolta nell'attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza dei porti<sup>17</sup>. Nella prospettiva di una maggiore efficienza e flessibilità si propone tuttavia di eliminare l'attuale limitazione dell'assistenza dell'EMSA alle ispezioni della Commissione<sup>18</sup> nell'ambito del regolamento (CE) n. 725/2004. Resta inteso che, all'interno di una squadra di ispezione, il responsabile della squadra affiderà i vari compiti agli esperti in funzione della rispettiva esperienza. Questa modifica non comporta risorse aggiuntive per l'EMSA.

## 2.5. Aspetti amministrativi

Alla luce di sette anni di esperienza, la struttura amministrativa dell'EMSA si è rivelata solida. È ragionevole che, dal punto di vista istituzionale, l'EMSA continui ad essere costituita come una cosiddetta agenzia "di regolamentazione" dell'Unione dotata di un ampio margine di autonomia. Tuttavia, in un ristretto ambito di settori, l'esperienza indica la necessità di migliorare e chiarire alcuni aspetti.

Ciò riguarda in particolare l'**organizzazione delle ispezioni** svolte dall'Agenzia a nome della Commissione. In quest'ambito occorre chiarire i ruoli dell'Agenzia, della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri: i rappresentanti degli Stati membri all'interno del consiglio di amministrazione rischiano un potenziale conflitto di interessi, poiché da un lato essi decidono in merito alle attività e alle risorse dell'EMSA (in particolare riguardo all'orientamento in materia di visite<sup>19</sup>), dall'altro rappresentano le amministrazioni nazionali, esse stesse oggetto

---

<sup>16</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

<sup>17</sup> Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

<sup>18</sup> L'articolo 2, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 1406/2002 prevede attualmente quanto segue: "*L'assistenza dell'Agenzia alla Commissione è limitata alle navi e alle pertinenti compagnie ed agli organismi di sicurezza riconosciuti autorizzati ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza in tale contesto*".

<sup>19</sup> Cfr. articolo 3, paragrafo 1: "*Per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati, l'Agenzia può effettuare visite presso gli Stati membri conformemente all'orientamento definito dal consiglio di amministrazione.*" Il documento è disponibile all'indirizzo

delle ispezioni effettuate dall'EMSA a nome della Commissione per verificare la conformità delle norme e delle prassi nazionali con il diritto UE applicabile. Questo potenziale conflitto ha dato adito a discussioni nelle riunioni del consiglio di amministrazione, in particolare al momento di approvare l'orientamento dell'EMSA in materia di visite.

Benché per il momento si sia riusciti fortunatamente a evitare problemi gravi, il carattere problematico delle disposizioni soggiacenti richiede un intervento correttivo che chiarisca i ruoli delle diverse parti interessate. Per poter offrire agli Stati membri, all'Agenzia stessa e alla Commissione l'opportunità di fornire contributi e assumere responsabilità, la Commissione propone che le modalità operative dell'EMSA nel campo delle ispezioni vengano adottate dalla Commissione in sede di comitatologia, come è già avvenuto nel caso dell'EASA. Il consiglio di amministrazione continuerà a svolgere il proprio ruolo, decidendo fra l'altro in merito al programma di lavoro e al bilancio dell'Agenzia.

- Un'altra questione amministrativa riguarda la gestione dell'Agenzia. Secondo quanto raccomandato dal consiglio di amministrazione dell'EMSA, la **valutazione esterna dell'Agenzia** dovrebbe essere ripetuta a intervalli regolari: ciò implica una modifica dell'articolo 22. Una seconda raccomandazione riguarda la definizione per l'EMSA di una **strategia pluriennale**, che dovrebbe permettere una migliore visione strategica, mentre l'attuale pianificazione è condizionata principalmente dal ciclo annuale del bilancio (cfr. modifiche degli articoli 10 e 15). Inoltre, dato l'aumento delle dimensioni dell'EMSA, nel regolamento andrebbe inclusa la funzione di **capo dipartimento**.
- Con riguardo agli **aspetti amministrativi orizzontali** che riguardano tutte le agenzie dell'Unione, le istituzioni dell'UE hanno avviato un esercizio di riflessione sulla base della comunicazione della Commissione del 2008<sup>20</sup>. La Commissione ha dunque deciso di non proporre alcuna modifica di natura orizzontale. Essa vorrebbe tuttavia richiamare l'attenzione sul nuovo equilibrio dei diritti di voto fra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del consiglio di amministrazione, che è stato considerevolmente modificato a seguito degli ultimi allargamenti. Mentre nel 2002, nelle prime riunioni del consiglio di amministrazione dell'EMSA, la Commissione deteneva all'incirca il 21% dei voti (4 rappresentanti su un totale di 19 rappresentanti con diritto di voto), questa quota si è ora ridotta a circa il 13% a causa dell'allargamento a 27 Stati membri e sarà soggetta a ulteriori riduzioni nel quadro degli allargamenti futuri. I consigli di amministrazione adottano le proprie decisioni con una maggioranza di due terzi di tutti i membri con diritto di voto (cfr. articolo 14), mentre la nomina dei direttori esecutivi richiede una maggioranza di quattro quinti (cfr. articolo 16). La Commissione ritiene che le intenzioni iniziali del legislatore europeo con riguardo all'equilibrio istituzionale all'interno del consiglio di amministrazione dell'EMSA andrebbero ripristinate a medio termine senza un ulteriore aumento del numero di membri di

---

<http://www.emsa.europa.eu/end179d003d001.html> fra le decisioni del consiglio di amministrazione del 25 giugno 2004.

<sup>20</sup>

Cfr. la comunicazione "Il futuro delle agenzie europee", COM(2008) 135.

tale consiglio (attualmente 31 membri con diritto di voto e 6 membri senza diritto di voto<sup>21</sup>).

## **2.6. Valutazione d'impatto**

La relazione sulla valutazione d'impatto e la relativa sintesi sono allegate alla presente proposta. Il comitato per la valutazione d'impatto ha espresso il proprio parere il 22 giugno 2008, fornendo una serie di raccomandazioni per migliorare il progetto di relazione che sono state introdotte nella versione finale.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **3.1. Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che costituiva la base giuridica del regolamento (CE) n. 1406/2002.

### **3.2. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. La valutazione esterna indipendente (cfr. il precedente punto 2.1) ha confermato la necessità di un intervento dell'UE per assistere gli Stati membri e la Commissione affinché raggiungano il livello richiesto di sicurezza marittima, protezione marittima e tutela dell'ambiente marino all'interno dell'UE. È stata inoltre riconosciuta l'efficacia delle attività dell'Agenzia. Le misure proposte risultano proporzionate poiché modificano esclusivamente le parti del regolamento esistente che richiedono chiarimenti o modifiche.

### **3.3. Scelta dello strumento**

Il regolamento è lo strumento più appropriato per modificare un regolamento esistente.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta ha un'incidenza limitata sul bilancio poiché conferisce all'Agenzia un numero limitato di compiti nuovi o più estesi; per garantire un efficace svolgimento di tali compiti essa avrà bisogno di 18 nuovi posti. Tuttavia, alla luce dell'attuale situazione di bilancio, la Commissione ha ottenuto che l'Agenzia proceda a uno sforzo considerevole di riorganizzazione, in conseguenza del quale 6 di questi posti verranno forniti dall'EMSA stessa tramite spostamenti interni. Ciò significa che, nel quadro delle procedure annuali di bilancio per il prossimo anno, l'autorità di bilancio dovrà decidere solo in merito a 12 posti aggiuntivi per l'organico dell'Agenzia, da introdurre gradualmente fra il 2012 e il 2014 (5 posti nel 2012, 4 nel 2013 e 3 nel 2014). Ciò corrisponde esattamente al piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia per il periodo 2011-2013, adottato dal consiglio di amministrazione

---

<sup>21</sup> I 27 rappresentanti degli Stati membri dell'UE e i 4 rappresentanti della Commissione hanno diritto di voto mentre i 4 professionisti dei settori maggiormente interessati e i 2 rappresentanti della Norvegia e dell'Islanda non hanno diritto di voto.

dell'EMSA nel marzo 2010 e trasmesso all'autorità di bilancio nell'ambito della documentazione per la procedura di bilancio 2011. L'impatto della proposta sul bilancio si limita dunque a un totale di circa 3,9 milioni di EUR per il periodo 2012-2015 (per ulteriori particolari si vedano la scheda finanziaria e la valutazione d'impatto forniti in allegato).

La Commissione ritiene che dopo il considerevole aumento delle risorse umane attribuite all'EMSA nel periodo 2005-2008 (per un totale di 126 posti aggiuntivi in quattro anni), l'Agenzia si trovi ora in una fase di consolidamento, come già dimostrato nelle tabelle dell'organico per il periodo 2009-2011 che, malgrado il rapido aumento delle attività e dei compiti dell'EMSA, prevedono solo aumenti modesti del personale. Prima di proporre nuove estensioni dei compiti che richiedano risorse supplementari la Commissione, con l'aiuto dell'Agenzia, continuerà ad esaminare le attività e le risorse di quest'ultima per far sì che anche in futuro tutte le possibilità di riorganizzazione interna della stessa vengano utilizzate.

## 5. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La proposta comprende 2 articoli. Il primo articolo specifica le modifiche proposte per il regolamento (CE) n. 1406/2002 mentre il secondo riguarda l'entrata in vigore del regolamento. La seguente tabella fornisce una sintesi delle modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, che sono espone nei dettagli nelle sezioni seguenti.

Articolo	Oggetto	Modifiche
1	Obiettivi	Nuova versione
2	Compiti	Nuova versione
3	Ispezioni	Nuova versione
4	Trasparenza	Nessuna modifica
5	Status giuridico	Lievi modifiche ai paragrafi 3 e 4
6	Personale	Nessuna modifica
7	Privilegi	Nessuna modifica
8	Responsabilità	Nessuna modifica
9	Lingue	Nessuna modifica
10	Consiglio di amministrazione	Lievi modifiche al paragrafo 2: modifica della lettera c), aggiunta delle lettere <i>c bis</i> ) e <i>c ter</i> ), soppressione della lettera g), modifica della lettera i) e semplificazione della lettera l)
11	Composizione	Nessuna modifica
12	Presidente	Nessuna modifica
13	Riunioni	Nessuna modifica
14	Votazioni	Nessuna modifica
15	Direttore esecutivo	Modifiche al paragrafo 2 (modifica della lettera a), inserimento delle lettere <i>a bis</i> ) e <i>a ter</i> ), modifica delle lettere b) e d), soppressione della lettera g)) e soppressione del paragrafo 3
16	Nomina	Nuova versione
17	Paesi terzi	Nessuna modifica
18	Bilancio	Lieve modifica al paragrafo 1
19	Controllo	Nessuna modifica
20	Frode	Nessuna modifica
21	Disposizioni	Nessuna modifica

Articolo	Oggetto	Modifiche
	finanziarie	
22	Valutazione	Lieve modifica al paragrafo 1
23	Inizio	Nuova versione
24	Entrata in vigore	Nessuna modifica

#### 5.1.1. *Modifiche dell'articolo 1 (Obiettivi)*

Come sopra indicato, gli obiettivi del regolamento restano immutati. Per l'articolo 1, la Commissione propone pertanto solo alcuni adeguamenti minori.

#### 5.1.2. *Modifiche dell'articolo 2 (Compiti)*

Poiché nell'attuale versione la lettura di questo articolo risulta difficoltosa, la Commissione propone una nuova versione che rispetta la precedente struttura. L'intento è di fornire maggiore chiarezza sui compiti dell'EMSA in un formato di facile lettura. L'articolo proposto comprende 5 paragrafi. Il paragrafo introduttivo definisce gli ambiti di attività dell'Agenzia tenendo conto dei chiarimenti introdotti all'articolo 1. La responsabilità ultima della Commissione per l'attuazione dell'acquis dell'Unione è ricordata nel quarto considerando. I paragrafi da 2 a 5 definiscono i vari compiti dell'EMSA in relazione ai diversi destinatari.

#### 5.1.3. *Modifiche dell'articolo 3 (Ispezioni)*

Al fine di evidenziare correttamente il ruolo istituzionale dell'EMSA nell'attuazione della normativa UE, la Commissione propone una nuova formulazione dell'articolo 3. Il riferimento all'orientamento definito dal consiglio di amministrazione è stato soppresso. Di fatto, decidere in merito a un "orientamento in materia di visite" che incide sulle amministrazioni nazionali potrebbe creare un conflitto di interessi per i rappresentanti degli Stati membri. Per stabilire i metodi di lavoro operativi dell'Agenzia in quest'ambito, la Commissione propone invece di seguire l'esempio dell'Autorità europea della sicurezza aerea<sup>22</sup>. Questa procedura garantisce il coinvolgimento di tutte le parti interessate (l'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione) nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità istituzionali.

#### 5.1.4. *Modifiche dell'articolo 5 (Status giuridico, accordi amministrativi, centri regionali)*

Con la modifica proposta al paragrafo 3, la Commissione cerca di eliminare il limite attualmente imposto alle attività dei centri regionali, che possono occuparsi esclusivamente di questioni connesse al monitoraggio del traffico marittimo nel quadro della direttiva 2002/59. La modifica proposta non prevede che la Commissione presenti al consiglio di amministrazione dell'EMSA la richiesta di creare un centro regionale. La fattibilità di tale centro dovrà essere prima chiaramente dimostrata.

<sup>22</sup> Cfr. il regolamento (CE) n. 216/2008, del 20.2.2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1) e il regolamento di attuazione (CE) n. 736/2006 della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (GU L 129 del 17.5.2006 pag. 10).

La modifica proposta per il paragrafo 4 tiene conto del crescente coinvolgimento dell'EMSA nelle questioni legate al trasporto marittimo a livello regionale e internazionale – p. es. tramite il LRIT e lo sviluppo della sorveglianza marittima nell'UE. A tal fine, l'Agenzia dovrà avviare una cooperazione amministrativa con altri organismi. Il direttore esecutivo rappresenta l'Agenzia e può dunque impegnarla tramite accordi amministrativi, che non costituiscono trattati internazionali. Per motivi di trasparenza si chiede che il consiglio di amministrazione venga adeguatamente informato.

#### 5.1.5. *Modifiche dell'articolo 10 (Consiglio di amministrazione)*

La Commissione propone le seguenti modifiche all'articolo 10, paragrafo 2:

- alla lettera c), il riferimento all'articolo 2 deve essere adattato;
- le nuove lettere c *bis*) e c *ter*) fanno riferimento all'adozione, da parte del consiglio di amministrazione, della strategia pluriennale e del piano pluriennale di politica del personale dell'EMSA;
- in conseguenza della modifica dell'articolo 3, la lettera g) deve essere soppressa;
- alla lettera i) devono essere menzionati i nuovi posti di capo dipartimento;
- alla lettera l), la semplificazione introdotta all'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), con riguardo alla relazione distinta sulle misure antinquinamento consente una conseguente semplificazione.

#### 5.1.6. *Modifiche dell'articolo 15 (Direttore esecutivo)*

La Commissione propone alcune modifiche all'articolo 15, paragrafo 2, con riguardo al direttore esecutivo. Molte di esse conseguono semplicemente dalle modifiche introdotte in altri articoli. Infine, il paragrafo 3 può essere soppresso poiché il suo contenuto è stato trasferito all'articolo 16.

#### 5.1.7. *Modifiche dell'articolo 16 (Nomina del direttore esecutivo e dei capi dipartimento)*

Data la crescita delle dimensioni dell'Agenzia (fino a 242 dipendenti nel 2010), il direttore esecutivo necessita di un sostegno a livello manageriale. La tabella dell'organico dell'EMSA prevede da giugno 2008 tre capi dipartimento a livello di inquadramento intermedio, il che corrisponde alla situazione di altre agenzie dell'UE di dimensioni paragonabili. La nuova formulazione dell'articolo non richiede pertanto alcun nuovo posto nell'ambito dell'organico dell'EMSA. Il titolo dell'articolo è modificato e viene istituita la nomina dei capi dipartimento da parte del direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

#### 5.1.8. *Modifiche dell'articolo 18 (Bilancio)*

Data la natura globale della rete LRIT, l'EMSA provvederà allo scambio di dati marittimi con altri centri di dati sulla base di un dettagliato sistema di fatturazione. Benché il regolamento EMSA in vigore già preveda tariffe per i diversi servizi come una delle fonti di entrate dell'Agenzia (cfr. articolo 18, paragrafo 1, lettera c)), occorre aggiungere il termine tecnico di "diritti". Diversamente da quanto avviene

per altre agenzie dell'UE, non si prevede né si pretende che una parte considerevole delle entrate dell'EMSA venga finanziata tramite gli introiti legati ai suoi servizi. La sua fonte principale di finanziamento continuerà ad essere il contributo dell'UE.

#### *5.1.9. Modifiche dell'articolo 22 (Valutazione)*

In linea con quanto raccomandato dal consiglio di amministrazione dell'EMSA, la valutazione esterna dell'Agenzia non deve consistere in un esercizio unico ma andrebbe ripetuta a intervalli regolari.

#### *5.1.10. Modifiche dell'articolo 23*

Le disposizioni di questo articolo relative all'inizio delle attività dell'Agenzia sono obsolete e possono essere soppresse. Esso può dunque essere sostituito dall'articolo standard sulle procedure di comitato. Nel settore della sicurezza marittima, il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito nel 2002 un comitato unico per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) che dovrebbe assistere la Commissione anche con riguardo al regolamento in esame. Si ricorda che le modalità operative dell'Agenzia nel settore delle ispezioni (articolo 3) sono soggette alle procedure di comitatologia.

Proposta di

**REGOLAMENTO (UE) [.../....] DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea  
per la sicurezza marittima**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100,  
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>23</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>24</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>25</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002<sup>26</sup>, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in seguito denominata "l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.
- (2) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di questa valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato una serie di raccomandazioni relative a modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002, dell'Agenzia e delle sue modalità operative.
- (3) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna, delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e della strategia pluriennale, alcune disposizioni del

---

<sup>23</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>24</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>25</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>26</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

regolamento (CE) n. 1406/2002 devono essere chiarite e aggiornate. All'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni compiti supplementari per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'UE. Occorrono sforzi considerevoli di analisi e redistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio. Grazie a tali sforzi, un terzo del personale aggiuntivo richiesto per i nuovi compiti potrebbe essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia.

- (4) È necessario chiarire alcune disposizioni relative a questioni amministrative specifiche dell'Agenzia. Poiché spetta principalmente alla Commissione mettere in atto le politiche UE contenute nel trattato, essa dovrebbe fornire orientamenti politici all'Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti, rispettando nel contempo pienamente lo status giuridico dell'Agenzia stessa e l'indipendenza del suo direttore esecutivo secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1406/2002.
- (5) L'Agenzia deve agire nell'interesse dell'Unione. Essa dovrebbe pertanto poter agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio dell'UE.
- (6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.
- (7) Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione UE nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2000<sup>27</sup>, l'Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell'ambito del quadro di cooperazione scaduto, attingendo in particolare alle competenze nell'ambito del gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino.
- (8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.
- (9) L'Unione ha definito una strategia globale per il trasporto marittimo fino al 2018, che include il concetto di navigazione informatizzata (*e-maritime*). Essa sta inoltre elaborando una rete UE di sorveglianza marittima. L'Agenzia dispone di sistemi e applicazioni marittime che risultano utili per la realizzazione di queste politiche. Essa dovrebbe pertanto mettere i sistemi e i dati in suo possesso a disposizione dei partner interessati.

---

<sup>27</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

- (10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.
- (11) I sistemi, le applicazioni, le competenze e i dati dell'Agenzia possono inoltre offrire un importante contributo all'obiettivo del conseguimento di un buono status ambientale delle acque marine conformemente alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008<sup>28</sup>, in particolare per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione come le acque di zavorra, i rifiuti marini e il rumore subacqueo.
- (12) L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto UE. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti.
- (13) La Commissione e l'Agenzia dovrebbero operare in stretto contatto per definire le modalità operative dell'Agenzia in materia di ispezioni. In attesa dell'entrata in vigore di tali modalità, l'Agenzia è tenuta a seguire la prassi esistente per lo svolgimento delle ispezioni.
- (14) I requisiti delle modalità operative dell'Agenzia devono essere adottati conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>29</sup>.
- (15) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### *Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002*

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

- 1) Gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

### *'Articolo 1*

---

<sup>28</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

<sup>29</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

## *Obiettivi*

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ('l'Agenzia'). L'Agenzia agisce nell'interesse dell'Unione.
2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, alla legislazione dell'Unione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.
3. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica nel settore dell'inquinamento marino accidentale o intenzionale e sostiene su richiesta con mezzi supplementari, in un modo efficiente in termini di costi, i meccanismi d'intervento antinquinamento degli Stati membri, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati e nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Essa agisce a sostegno del meccanismo di protezione civile dell'UE istituito con decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio<sup>30</sup>.

## *Articolo 2*

### *Compiti dell'agenzia*

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di intervento in caso di inquinamento marino.
2. L'Agenzia assiste la Commissione:
  - a) nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare la legislazione dell'UE, con particolare riguardo all'evoluzione della relativa normativa internazionale;
  - b) nell'efficace attuazione della legislazione dell'UE pertinente, in particolare svolgendo ispezioni secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>31</sup>; essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti della normativa UE pertinente;
  - c) fornendole l'assistenza tecnica necessaria per partecipare ai lavori degli organismi tecnici dell'OMI, dell'OIL, del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e di altre organizzazioni internazionali o regionali competenti;
  - d) nello sviluppo e attuazione di politiche UE connesse ai compiti dell'Agenzia come le autostrade del mare, lo spazio marittimo europeo senza barriere, la navigazione informatizzata (*e-maritime*), le vie d'acqua interne, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, i

---

<sup>30</sup> GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

<sup>31</sup> GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

cambiamenti climatici nonché nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio;

e) nell'attuazione dei programmi UE connessi ai compiti dell'Agenzia come il "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza" (GMES) e i programmi di cooperazione con i paesi destinatari della politica europea di vicinato;

f) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti in settori attinenti alle attività dell'Agenzia; ciò include l'identificazione di possibili misure normative con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici nonché l'identificazione di temi e priorità chiave per future attività di ricerca a livello dell'UE;

g) nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnatole per effetto della legislazione dell'UE vigente e futura nel settore in questione.

3. L'Agenzia collabora con gli Stati membri per:

a) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza dello Stato di approdo, dello Stato di bandiera e dello Stato costiero;

b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica per l'attuazione della legislazione dell'UE;

c) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, mediante il meccanismo di cooperazione nel settore della protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, i propri interventi antinquinamento in caso di inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, quando è stata formulata una richiesta in tal senso; a tale proposito l'Agenzia assiste lo Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento.

4. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nei seguenti ambiti:

a) nel settore della sorveglianza del traffico, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione fra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate nei settori in cui si applica la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>32</sup>, sviluppa e rende operativi i sistemi d'informazione necessari al raggiungimento degli obiettivi di tale direttiva. Essa contribuisce inoltre allo sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo dell'UE;

b) con riguardo alle indagini sugli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>33</sup>, l'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri nello svolgimento di indagini relative agli incidenti marittimi gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi agli incidenti al fine di identificarne il valore aggiunto a livello dell'UE in termini di conoscenze acquisite;

c) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, l'Agenzia consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi in questo campo e valutare l'efficacia delle misure in vigore. Rientrano fra

---

<sup>32</sup> GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

<sup>33</sup> GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>34</sup>. L'Agenzia assiste inoltre la Commissione e gli Stati membri nelle attività volte a facilitare l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni nel quadro della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>35</sup>.

5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, fornisce assistenza tecnica con riguardo all'applicazione della normativa UE pertinente agli Stati candidati all'adesione all'Unione, a tutti i paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

Su richiesta della Commissione, l'Agenzia fornisce inoltre assistenza in caso di inquinamento marino accidentale o intenzionale che colpisca questi Stati, mediante il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri secondo quanto riferito al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti e comprendono, se del caso, l'organizzazione di attività di formazione in materia.

### *Articolo 3*

#### *Ispezioni*

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri.

Le autorità nazionali degli Stati membri facilitano il lavoro del personale dell'Agenzia.

L'Agenzia svolge inoltre ispezioni nei paesi terzi per conto della Commissione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup>, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>37</sup>.

2. Le modalità operative dell'Agenzia per lo svolgimento delle ispezioni di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

3. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e

---

<sup>34</sup> GU C 131 del 28.5.2009, pag. 57.

<sup>35</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

<sup>36</sup> GU C 131 del 28.5.2009, pag. 11.

<sup>37</sup> GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.'

2) All'articolo 5, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

'3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed efficace.

4. L'Agenzia è rappresentata dal proprio direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può concludere per conto dell'Agenzia accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dopo averne informato il consiglio di amministrazione.'

3) L'articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

a) La lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

*c bis*) adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere della Commissione;

*c ter*) adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;'

b) la lettera g) è soppressa;

c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

'i) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all'articolo 16;'

d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

'riesamina l'esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup>.'

4) L'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

'a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

*a bis*) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;

---

<sup>38</sup> GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.

a *ter*) elabora il programma di lavoro annuale e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione almeno 8 settimane prima della riunione corrispondente del consiglio. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

b) decide dell'esecuzione delle ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e in linea con i requisiti di cui allo stesso articolo. Opera in stretta collaborazione con la Commissione nell'elaborazione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2;'

b) Al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

'd) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base, elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone al consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di controllo conforme a criteri professionali riconosciuti;'

c) Al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa.

d) Il paragrafo 3 è soppresso.

5) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

#### *'Articolo 16*

##### *Nomina del direttore esecutivo e dei capi dipartimento*

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo per un massimo di tre anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere

alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

3. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci.

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.'

6) All'articolo 18, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione ed altri servizi forniti dall'Agenzia.'

7) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.'

8) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

#### *Articolo 23*

##### *Comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della medesima.'

#### *Articolo 2*

##### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>39</sup> GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
[...]

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
[...]

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

#### 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

#### 1.2. Settore politico interessato nella struttura ABM/ABB<sup>40</sup>

06: Energia e trasporti

0602: Trasporto interno, aereo e marittimo

060202: Agenzia europea per la sicurezza marittima

Attuazione di provvedimenti connessi alla sicurezza marittima, alla protezione marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e agli interventi antinquinamento

#### 1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**<sup>41</sup>

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

#### 1.4. Obiettivi

##### 1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Obiettivi/valore aggiunto UE in linea con Europa 2020:

L'Agenzia contribuisce a garantire un trasporto marittimo sicuro, protetto e sostenibile per l'economia e per i cittadini dell'UE. Tali obiettivi sono pienamente in linea con le tre priorità di Europa 2020:

– Crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. L'Agenzia contribuisce all'elaborazione di norme tecniche quanto più possibile elevate per le navi, promuovendo in tal modo la conoscenza e l'innovazione.

– Crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva. L'Agenzia contribuisce alla prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e agli interventi predisposti in caso di inquinamento marino in diverse

<sup>40</sup>

ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

<sup>41</sup>

Secondo la definizione di cui all'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

aree. La navigazione contribuirà ai traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia e all'iniziativa faro "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse". L'Agenzia svolgerà il proprio ruolo nell'attuazione della strategia a livello settoriale.

– Crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. Per le isole e le regioni ultra periferiche, il trasporto marittimo costituisce un elemento essenziale di coesione territoriale e integrazione nell'UE. L'Agenzia contribuisce a rendere il trasporto marittimo sicuro, protetto e sostenibile per l'UE.

Contributo della DG MOVE alla strategia politica annuale 2010

La creazione, la gestione e il coordinamento delle agenzie (di cui l'EMSA fa parte) rientrano fra le attività fondamentali della DG MOVE.

L'attuazione del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima, a cui l'EMSA contribuisce, rientra a sua volta fra le attività fondamentali della DG MOVE.

Nella sua comunicazione "Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018", la Commissione ha dichiarato la propria intenzione di "riesaminare il mandato e il funzionamento dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in modo che l'assistenza tecnica e scientifica che questa fornisce agli Stati membri e alla Commissione risulti ulteriormente rafforzata" (COM(2009)8 del 21.1.2009, pag. 7).

#### 1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Settore di bilancio 06 02 Obiettivo specifico n. 3 Migliorare la sicurezza dei trasporti

Attività ABM/ABB interessate 060202 Agenzia europea per la sicurezza marittima

#### 1.4.3. *Risultati ed effetti previsti*

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

Rafforzamento dell'assistenza tecnica fornita dall'EMSA agli Stati membri e alla Commissione

Assistenza tecnica dell'EMSA ai paesi limitrofi per promuovere la politica di sicurezza marittima dell'UE

#### 1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

*Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.*

L'EMSA definisce indicatori di efficacia nell'ambito dei suoi programmi di lavoro annuali. Tali indicatori vengono costantemente sorvegliati dal consiglio di amministrazione. Il principale strumento di sorveglianza è costituito dalla relazione annuale.

### 1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

#### 1.5.1. *Necessità dell'azione nel breve e lungo termine*

Espansione limitata del mandato dell'EMSA per espletare nuovi compiti

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

L'EMSA è stata istituita in quanto agenzia dell'UE per fornire assistenza nell'attuazione della politica di sicurezza marittima dell'UE.

1.5.3. *Principali insegnamenti tratti da esperienze simili*

La valutazione specifica dell'EMSA del 2008 e la valutazione generale delle agenzie dell'UE del 2009 hanno messo in evidenza il valore aggiunto offerto dall'Agenzia alla Commissione e agli Stati membri.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

La proposta è coerente con la politica e la legislazione in materia di sicurezza marittima e fa seguito all'adozione del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima del 2009.

**1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria**

Proposta/iniziativa **di durata limitata**

–  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

–  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa **di durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal 2012 al 2014

– seguito da un funzionamento a ritmo regolare.

**1.7. Modalità di gestione previste<sup>42</sup>**

**Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

**Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

–  agenzie esecutive

–  organismi istituiti dalle Comunità<sup>43</sup>

–  organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

–  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

<sup>42</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: [http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag\\_en.html](http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html)

<sup>43</sup> A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione**

*Precisare frequenza e condizioni.*

Tutte le agenzie dell'UE operano nell'ambito di un rigoroso sistema di controllo che include una capacità di audit interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di amministrazione, la Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Questo sistema sarà mantenuto.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Rischi individuati*

Nessuno

#### *2.2.2. Modalità di controllo previste*

Non pertinente

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.*

Continuano ad essere applicabili le misure antifrode a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

#### 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Per rubrica del quadro finanziario pluriennale e linea di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND <sup>(44)</sup>	di paesi EFTA <sup>45</sup>	di paesi candidati <sup>46</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1a	06.02.02.01 [Contributo a favore dell'EMSA, titoli I e II]	SD	SÌ	NO	NO	NO
1a	06.02.02.02 [Contributo a favore dell'EMSA, titolo III]	SD	SÌ	NO	NO	NO

<sup>44</sup> SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

<sup>45</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>46</sup> Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:		1a		Crescita e competitività						inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
DG: MOVE				2012	2013	2014	2015				
• Stanziamenti operativi											
Numero della linea di bilancio 06.02.02	Impegni	(1)		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	
	Pagamenti	(2)		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici <sup>47</sup>											
Numero della linea di bilancio		(3)		0	0	0	0				
TOTALE degli stanziamenti per la DG MOVE	Impegni	=1+1a +3		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	
	Pagamenti	=2+2a +3		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	
• TOTALE degli stanziamenti operativi		(4)		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici	Impegni	(5)		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	
	Pagamenti	(6)		0	0	0	0				
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	
	Pagamenti	=5+6		0,490	0,900	1,224	1,249			3,863	

<sup>47</sup>

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale:</b>	<b>5</b>	<b>"Spese amministrative"</b>				
--	----------	-------------------------------	--	--	--	--

		milioni di EUR (al terzo decimale)					
		2012	2013	2014	2015	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
<b>DG: MOVE</b>							
• Risorse umane		0,122	0,124	0,126	0,129		<b>0,501</b>
• Altre spese amministrative		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE DG MOVE</b>	Stanziameti	0,122	0,124	0,126	0,129		<b>0,501</b>

<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,122	0,124	0,126	0,129		<b>0,501</b>
del quadro finanziario pluriennale							

		milioni di EUR (al terzo decimale)					
		2012	2013	2014	2015	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
<b>TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5</b>	Impegni	0,612	1,024,	1,350	1,468		4,454
del quadro finanziario pluriennale		0,612	1,024,	1,350	1,468		4,454
	Pagamenti						



### 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

#### 3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

	2012	2013	2014	2015	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	<b>TOTALE</b>
--	------	------	------	------	---	---------------

<b>RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>							
Risorse umane	0,122	0,124	0,126	0,129			<b>0,501</b>
Altre spese amministrative	0	0	0	0			
<b>Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale</b>	0,122	0,124	0,126	0,129			<b>0,501</b>

<b>TOTALE</b>	0,122	0,124	0,126	0,129			<b>0,501</b>
---------------	-------	-------	-------	-------	--	--	--------------

### 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)*

	2012	2013	2014	2015	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
<b>• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)</b>							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1	1	1	1			
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)<sup>55</sup></b>							
XX 01 02 01 (CA, INT, SNE della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA e SNE nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy <sup>56</sup>	- in sede <sup>57</sup>						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
<b>TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			

**XX** è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o reimpiegati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

<sup>55</sup> CA = Agente contrattuale (Contract Agent); INT = (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); LA = Agente locale (Local Agent); SNE = Esperto nazionale distaccato (Seconded National Expert).

<sup>56</sup> Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

<sup>57</sup> Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	Coordinare le relazione fra la Commissione e l'Agenzia, sorvegliare le attività dell'Agenzia, preparare il contributo della Commissione al lavoro dell'Agenzia
--------------------------------	--

### 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il vigente quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale<sup>58</sup>.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

### 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	2012	2013	2014	2015	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
<i>Contributo EFTA proveniente dalla Norvegia e dall'Islanda pari al 2% del bilancio supplementare</i>	0,012	0,020	0,027	0,028				0,087
TOTALE stanziamenti cofinanziati	0,012	0,020	0,027	0,028				0,087

### 3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non incide finanziariamente sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - sulle entrate varie

<sup>58</sup> Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.